

La Politica energetica dell'Unione Europea 2014-2020



- ANNO 2015 -

Publicazione a cura del Centro informativo

EUROPE DIRECT TRAPANI

INDICE

CAMBIAMENTO CLIMATICO	PAG. 1
ENERGIE RINNOVABILI	PAG. 2
OBIETTIVI	PAG. 3
LEGISLAZIONE EUROPEA	PAG. 4
a. DIRETTIVA 93/76/CEE	PAG.5
b. DIRETTIVA 2002/91/CE	PAG.5
c. DIRETTIVA 2006/32/CE	PAG. 6
d. DIRETTIVA 2009/28/CE	PAG. 7
e. DIRETTIVA 2010/31/UE	PAG. 7
f. DIRETTIVA 2012/27/EU	PAG. 8
ENERGIA 20 20 20	PAG. 16
LEGISLAZIONE NAZIONALE	PAG. 18
LEGISLAZIONE REGIONALE	PAG. 20
OBIETTIVI 2020: DALL'EUROPA AL BURDEN SHARING REGIONALE	PAG. 21
PRINCIPALI RISULTATI DELL'ATTUALE QUADRO PER LE POLITICHE DELL'ENERGIA E DEL CLIMA	PAG. 23
BRUXELLES LANCIÀ L'UNIONE EUROPEA DELL'ENERGIA	PAG. 26

Cambiamento climatico



Il **clima globale** del nostro pianeta sta subendo, in modo sempre più evidente e rapido, un cambiamento non dovuto a cause naturali. Rispetto al ciclo del carbonio naturale, infatti, la specie umana, bruciando i combustibili fossili, sta re-immettendo come CO₂ nell'atmosfera gli enormi giacimenti organici sotterranei stoccati in milioni di anni dai processi naturali. Anche il cambio d'uso del territorio e la deforestazione contribuiscono all'aumento di concentrazione della CO₂ nell'atmosfera, che ha raggiunto le 400 parti per milione, un livello che il pianeta non vedeva certamente da almeno 800 mila anni, ma probabilmente da milioni e milioni di anni, quando la Terra era ben diversa da quella che conosciamo come specie umana. L'aumento dei gas serra derivante dalle attività umane è quindi responsabile del cambiamento climatico in atto e rischia di trasformare il pianeta in modo radicale, rendendolo inabitabile per le specie animali e vegetali come le conosciamo e certamente per la civilizzazione e la stessa specie umana; per questo bisogna ridurre in fretta le emissioni. Il **riscaldamento climatico** è primariamente collegato alle emissioni umane di gas ad effetto serra, le quali sono a loro volta connesse ai consumi umani di energia (di origine fossile). Si tratta di un processo preoccupante, dal momento che tale riscaldamento origina numerosi conseguenti fenomeni di alterazione in tutti i comparti ambientali, e già oggi i suoi effetti sono ben visibili a livello fisico (andamento meteorologico in primis) e biologico. Tra questi fenomeni di alterazione generati dal riscaldamento climatico, genericamente chiamati "**cambiamenti globali**", si possono sottolineare: l'intensificazione di fenomeni meteorologici estremi; la tendenza alla tropicalizzazione delle zone a clima temperato (come l'Italia, e quindi la diffusione di fenomeni meteorologici tropicali quali tornado, precipitazione piovose intensissime); desertificazione; siccità; scioglimento dei ghiacci (alpini e artici); innalzamento del livello dei mari; diffusione di specie non autoctone ed infestanti (nel mare e sulla terraferma); diffusione di malattie tropicali in zone a clima temperato ecc. Tutti questi fenomeni faranno sentire a vario livello il loro impatto negativo sull'ambiente e sull'uomo. Per tale ragione l'Unione Europea per evitare che i cambiamenti climatici raggiungano livelli pericolosi, ha concordato che la temperatura media del pianeta non deve superare di 2°C quella registrata nel periodo preindustriale. L'Unione Europea si adopera pertanto ha adottato misure e direttive per: ridurre le emissioni dei paesi membri, incoraggiare altri paesi che inquinano molto ad intraprendere un'azione incisiva ed affrontare l'impatto inevitabile dei cambiamenti climatici. Affrontare ora il problema dei cambiamenti climatici, infatti, può evitare costi umani ed economici in futuro, nonché, la domanda crescente di tecnologie pulite offre l'opportunità di modernizzare l'economia europea e favorire una crescita e posti di lavoro "verdi".

Energie Rinnovabili



L'**energia rinnovabile** corrisponde a tutte quelle forme di **energia solare, geofisica o biologica** che si ricostituisce da dei processi naturali a un ritmo uguale o superiore al suo tasso di utilizzo. L'energia rinnovabile è ottenuta a partire da flussi di energia continui o ripetitivi che si producono nel contesto naturale e comprende delle tecnologie a debole emissione di carbone, come l'energia solare, idroelettrica, eolica, maremotrice e geotermica, come anche dei combustibili rinnovabili come la biomassa.

L'energia solare

Il sole è la fonte di energia più potente. Le tecnologie sono ripartite tra attive e passive. Le **tecnologie attive** trasformano l'energia solare in una forma elettrica o termica che noi possiamo utilizzare. Le **tecnologie passive** consistono nell'orientare gli edifici rispetto al sole oppure a utilizzare dei materiali speciali e dei modelli architettonici che permettono di sfruttare l'energia solare. Le tecnologie attive riguardanti l'energia solare diretta costituiscono una famiglia di tecnologie che differiscono secondo l'utilizzo che è fatta di questa forma di energia (riscaldamento, elettricità, o produzione di combustibile per esempio).

L'UE premegeggia nel campo delle tecnologie per le energie rinnovabili. Detiene il 40% dei brevetti mondiali nel settore delle energie rinnovabili, e, nel 2012, quasi la metà (44%) della capacità globale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (esclusa l'energia idroelettrica) era collocata nell'UE. Il settore delle energie rinnovabili nell'Unione europea impiega attualmente circa 1,2 milioni di persone. Gli Stati membri si sono impegnati a ridurre del 20% il consumo di energia primaria entro il 2020.

La necessità di **rafforzare l'efficienza energetica** fa parte degli **obiettivi «20-20-20»** per il 2020: riduzione del 20% del consumo di energia primaria dell'UE e delle emissioni di gas serra, e introduzione nel consumo energetico di una quota del 20% di energie rinnovabili.

Cinque sono le dimensioni strettamente interdipendenti, che coprono i settori politici quali clima, trasporti, industria, economia digitale e agricoltura.

-Garantire le forniture

Dobbiamo diventare meno dipendenti da energia dall'esterno dell'UE. Questo significa fare uso migliore e più efficiente delle nostre fonti di energia.

-Mercato interno dell'energia

L'Energia deve fluire liberamente in tutta l'UE senza barriere tecniche o regolamentari. Solo allora i fornitori potranno fornire i migliori prezzi di energia e l'Europa potrà realizzare pienamente il potenziale di energia rinnovabile.

-Efficienza energetica

Consumare meno energia significa meno inquinamento e una maggiore conservazione delle nostre fonti di energia domestica, riducendo la nostra necessità di importazioni di energia.

-Riduzione delle emissioni

Il nostro obiettivo di emettere almeno il 40% in meno di gas a effetto serra entro il 2030 è un primo passo. Il prossimo sarà investire di più nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.

-Ricerca e innovazione in energia

Avendo il vantaggio tecnologico in energia alternativa e la riduzione del consumo energetico creerà enormi esportazione e opportunità industriali. Questo aiuterà anche la spinta di crescita e l'occupazione.

Obiettivi

L'attuale **quadro normativo** delle energie rinnovabili nell'UE è riuscito a innescare una profonda trasformazione del settore energetico europeo, consentendo una transizione da forme di energia c.d. tradizionali (provenienti da fonti fossili – non rinnovabili) a forme di energia alternativa (provenienti da fonti come il sole e il vento) ma che ormai sono considerate anch'esse come forme di energia tradizionale in ragione della loro larga diffusione.

In particolare, la **Direttiva sulle energie rinnovabili** (Dir. 2009/28/CE) ha fornito la spinta necessaria per favorire investimenti in tecnologie rinnovabili, per lo sviluppo di nuovi settori industriali, per la crescita economica e l'occupazione all'interno dell'UE.

Nei prossimi anni, si prevede che il settore delle rinnovabili raggiunga trend positivo e continui a contribuire alla trasformazione del settore energetico europeo.

Gli obiettivi prioritari dell'Unione europea sono: ridurre il consumo di energia; prevenirne lo spreco; incrementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

L'UE si è fissata obiettivi vincolanti in materia di clima ed energia da realizzare entro il 2020 per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, aumentare al 20% la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico dell'UE, migliorare l'efficienza energetica per ridurre il consumo di energia primaria del 20% rispetto ai livelli previsti. L'UE, infatti, ha proposto di diminuire ancora di più le emissioni entro il 2020, portando la riduzione dal 20% al 30%, se altre grandi potenze economiche si impegnano a fare la loro parte in questo sforzo globale.

Nell'ottobre 2014 i leader dell'UE hanno concordato nuovi obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030, tra cui:

- una riduzione di (almeno) il 40% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990;
- una quota minima del 27% di energia da fonti rinnovabili;
- un miglioramento minimo del 27% dell'efficienza energetica.

Legislazione Europea



In questo contesto politico si inserisce la ricca normativa sul tema "**energia**", che è in continua evoluzione sia a livello comunitario che nazionale e regionale, di cui di seguito tracciamo le principali linee: a partire dagli anni '90, la dimensione ambientale del diritto europeo dell'energia è venuta ad acquisire una rilevanza sempre maggiore sia per motivazioni ecologiche che economiche.

Elaborazione di un metodo evolutivo di sviluppo delle Energie Rinnovabili

Premessa

L'obiettivo principale del presente paragrafo è la descrizione di un metodo evolutivo di sviluppo delle energie rinnovabili per la produzione di energia negli edifici, al fine di renderli dei microsistemi energetici sostenibili e conforme alle più recenti direttive comunitarie dell'Unione Europea sullo sviluppo tecnologico sostenibile e l'efficienza dei sistemi energetici.

Nel presente paragrafo :

- sarà presentato un'anteprima delle differenti direttive europee nel settore dello sviluppo tecnologico sostenibile e l'efficienza dei sistemi energetici;
- saranno esaminate le energie rinnovabili per l'alimentazione negli edifici al fine di renderli dei microsistemi energetici sostenibili;
- sarà presentato uno studio di fattibilità dei sistemi di produzione d'energia a partire da fonti rinnovabili per identificare la tecnologia più appropriata per la sperimentazione.

Le direttive europee nel settore dello sviluppo tecnologico sostenibile e l'efficienza dei sistemi energetici

I temi dello **sviluppo tecnologico sostenibile** e l'**efficienza dei sistemi energetici** sono al centro delle **politiche europee**, essenzialmente fondate sull'utilizzo delle **energie rinnovabili**.

Tutto questo causa la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e una crescente efficienza energetica degli edifici causando anche delle importanti ripercussioni sulla riduzione delle emissioni di CO₂. Allo scopo di descrivere gli elementi che giocano un ruolo motore in materia di efficienza energetica, è necessario prendere in considerazione 3 livelli differenti:

1. a livello internazionale, il Protocollo di Kyoto;

2. a livello europeo, le direttive europee;

3. a livello nazionale, le disposizioni specifiche riguardanti gli edifici.

Le disposizioni legali in materia di efficienza energetica per gli edifici seguono una gerarchia: **(Protocollo di Kyoto, Direttive del Parlamento europeo, Normative nazionali)**

Tre livelli in materia di efficienza energetica per gli edifici (Protocollo di Kyoto, Direttive del Parlamento europeo, Normative nazionali)

Al fine di rispondere agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di sicurezza di approvvigionamento energetico, l'Unione Europea ha realizzato diverse misure collegate alle direttive relative alla **Performance Energetica degli edifici**. Il consumo di energia negli edifici rappresenta, infatti, una parte importante (40%) del consumo degli Stati membri mentre le misure relative alla riduzione e alla gestione del consumo di energia sono facilmente realizzabili. Dal 1993 diverse direttive sono state emanate nel settore dell'efficienza energetica, di cui notoriamente:

a. DIRETTIVA 93/76/CEE del CONSIGLIO del 13 settembre 1993 diretta a limitare le emissioni di diossido di carbone per un miglioramento dell'efficienza energetica

Questa direttiva mira alla realizzazione, da parte degli Stati membri, dell'obiettivo di **limitare le emissioni di diossido di carbone** grazie a un miglioramento dell'efficienza energetica, notoriamente per istituzione e la messa in opera di programmi nei seguenti settori:

- la certificazione energetica degli edifici;
- la fatturazione delle spese di riscaldamento, di climatizzazione e di acqua calda sanitaria sulla base del consumo reale;
- il finanziamento da terzi di investimenti che mirino a migliorare l'efficienza energetica nel settore pubblico;
- l'isolamento termico degli edifici nuovi;
- l'ispezione periodica delle caldaie;
- le diagnosi energetiche nelle imprese che hanno un consumo di energia elevato.

b. DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 sulla prestazione energetica degli edifici ("EPBD" Energy Performance of Building Directive)

La Direttiva 2002/91/CE mira al **miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici** negli Stati membri. La Direttiva ha l'obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici nella Comunità, tenuto conto delle condizioni climatiche esterne e delle peculiarità locali, come anche le esigenze in materia di clima interno e del rapporto costo/efficienza. Questa direttiva fissa delle esigenze riguardanti:

- il quadro generale del calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici;
- l'applicazione di esigenze minime in materia di prestazioni energetiche degli edifici nuovi;
- l'applicazione di esigenze minime in materia di prestazioni energetiche degli edifici esistenti di grande dimensione quando questi ultimi sono oggetto di lavori di ristrutturazione importanti;
- la certificazione della prestazione energetica degli edifici;
- l'ispezione regolare delle caldaie e dei sistemi di climatizzazione negli edifici come anche la valutazione dell'installazione di riscaldamento quando queste comportano delle caldaie di più di 15 anni.

Secondo questa direttiva, la prestazione energetica di un edificio è espressa chiaramente e può contenere un indicatore di emissione di CO₂. Inoltre, per gli edifici nuovi di una superficie utile totale superiore a 1000 m², gli Stati membri controllano affinché altri sistemi provvedano alla realizzazione degli studi di fattibilità tecnica, ambientale e economica, come per esempio i sistemi di approvvigionamento in energie

decentralizzate facendo appello alle energie rinnovabili e ai sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbano o collettivo.

Per gli **Edifici esistenti**, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, quando degli edifici di una superficie superiore a 1000 m², sono oggetto di lavori di ristrutturazione importanti, la loro prestazione energetica sia migliorata in modo da soddisfare le esigenze minime nella misura in cui ciò è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente realizzabile. Gli Stati membri calcolano queste esigenze minime di prestazione energetica sulla base delle esigenze di prestazione energetica fissate per gli edifici (conformemente all'articolo 4 della Direttiva). Queste esigenze possono essere fissate sia per l'insieme dell'edificio rinnovato, sia per i soli sistemi o componenti rinnovati quando questi fanno parte della ristrutturazione che dovrà essere effettuata entro una data limite, poiché l'obiettivo, sopra menzionato, è di migliorare la prestazione energetica globale dell'edificio.

c. DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2006 relativa all'efficienza energetica e abrogante la direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

L'obiettivo della Direttiva è **rinforzare l'efficienza energetica** negli utilizzi finali in modo redditizio negli Stati membri:

- stabilendo obiettivi, meccanismi, misure di incoraggiamento e quadri istituzionali, finanziari e giuridici necessari per eliminare le barriere commerciali e le imperfezioni del mercato che impediscono un utilizzo finale efficace dell'energia.

La Direttiva mira, inoltre, a creare le condizioni propizie alla messa in opera e alla promozione di un mercato dei servizi energetici per garantire la fornitura agli utilizzatori finali di altre misure che contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica.

Secondo questa direttiva, gli Stati membri adottano e si sforzano di realizzare un obiettivo indicativo nazionale globale in materia di economie di energia fissato al 9% per il nono anno di applicazione della direttiva, da raggiungere tramite dei servizi energetici e altre misure che mirano al miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri prendono misure proficue, realizzabili e ragionevoli per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo.

Nell'allegato III della Direttiva si definisce una lista indicativa di esempi di misure ammissibili che mirano al miglioramento dell'efficienza energetica per i settori residenziali e terziari, industriali, dei trasporti.

Notoriamente, per il settore residenziale e terziario, alcune azioni chiave sono espone di seguito:

- **riscaldamento e raffreddamento** (esempi: pompe di calore, nuove caldaie a buon rendimento, installazione o modernizzazione efficace dei sistemi urbani di riscaldamento e di raffreddamento);
- **isolamento e ventilazione** (esempi: isolamento delle intercapedini e tetti, doppio o triplo vetro, riscaldamento e raffreddamento passivo);
- **acqua calda** (esempi: installazione di nuovi apparecchi, utilizzo diretto e efficace per il riscaldamento di locali, lavatrici);
- **illuminazione** (esempi: nuovi tipi di lampadine e di alimentatori efficaci, sistemi di comando numerici, sistemi di illuminazione di edifici commerciali utilizzando detentori di movimento);
- **altre attrezzature e apparecchiature** (esempi: apparecchi di produzione combinata di calore e elettricità, nuovi dispositivi efficaci, sistemi di temporizzazione che assicurano un'ottimizzazione del consumo di energia, sistemi di riduzione delle perdite in modalità stand-by, installazione di condensatori destinati a limitare la potenza reattiva, trasformatori a debole perdita);

•**produzione domestica di fonti di energia rinnovabili** che permettono di ridurre la quantità di energia acquistata (esempi: applicazioni termiche di energia solare, produzione di acqua calda ad uso domestico, riscaldamento e raffreddamento solare dei locali).

d. DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia prodotta a partire da fonti rinnovabili che modifica e abroga le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Questa direttiva definisce un quadro comune per la **promozione della produzione di energia a partire da fonti rinnovabili**. Essa fissa degli obiettivi nazionali vincolanti riguardanti la parte dell'energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia e la parte dell'energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel consumo di energia per i trasporti.

Ogni Stato membro controlla affinché la parte di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, nel suo consumo finale di energia nel 2020 corrisponda al minimo al suo obiettivo nazionale globale per quanto riguarda la parte di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili per l'anno 2020. Questi obiettivi vincolanti globali sono coerenti con l'obiettivo di almeno 20% di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo della Comunità Europea, da oggi fino al 2020. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi del presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l'efficienza energetica e le economie di energia. In più, per ogni paese la Direttiva indica la parte di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale lorda, nel 2005 (S2005) e l'obiettivo per la parte di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale lorda, nel 2020 (S2020).

e. DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD Energy Performance of Building Directive recast).

Questa direttiva ha introdotto misure per **rinforzare le disposizioni in materia di efficienza energetica per gli edifici**. In particolare questa Direttiva ha introdotto la **condizione di Nearly Zero Energy Building (nZEB)**. Un edificio nZEB è un edificio ad altissime prestazione energetica. La prestazione energetica di un edificio è calcolata conformemente all'allegato I della Direttiva 2010/31/UE. Secondo questa Direttiva, la quantità di energia quasi nulla o molto debole richiesta dovrebbe essere fornita in grandissima parte da fonti di energia rinnovabili, compreso le fonti di energia rinnovabili sul posto o non lontane.

La condizione nZEB è fissata come obiettivo vincolante in Europa per le nuove costruzioni pubbliche nel 2018 e per le nuove costruzioni private nel 2020. La definizione di edificio nZEB ripresa in questa Direttiva è qualitativa e necessita sempre di un' azione per essere validamente interpretata.

Qualche dettaglio in più, un edificio nZEB è un edificio conforme a 3 condizioni essenziali:

- prestazioni di energia molto modeste;
- domanda di energia molto modeste;
- soddisfazione della domanda di energia principalmente a partire da fonti di energia rinnovabili.

La presente direttiva promuove il **miglioramento della prestazione energetica degli edifici nell'Unione**, tenuto conto delle condizioni climatiche esterne e delle peculiarità locali, come anche le esigenze in materia di clima interno e del rapporto costo/efficacia.

La **direttiva** fissa delle esigenze per quanto riguarda, tra gli altri:

- l'applicazione di esigenze minime in materia di prestazione energetica agli edifici nuovi e alle loro parti e alle nuove unità di edifici;
- l'applicazione di esigenze minime in materia di prestazione energetica;

- i piani nazionali che mirano ad accrescere il numero di edifici di cui il consumo di energia è quasi nullo;
- i sistemi di controllo indipendenti per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

Per quanto riguarda gli **edifici nuovi**, gli Stati membri controllano che, prima dell'inizio della costruzione, i sistemi di sostituzione ad alta efficacia come quelli elencati di seguito, se sono disponibili, realizzino l'oggetto di uno studio di fattibilità tecnico, ambientale ed economico che tenga conto dei sistemi di approvvigionamento in energia decentralizzata, facendo appello all'energia prodotta a partire da fonti rinnovabili, alla cogenerazione, ai sistemi di riscaldamento o raffreddamento urbano o collettivo.

Per quanto riguarda gli **edifici esistenti**, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, nel momento in cui gli edifici sono oggetto di lavori di ristrutturazione importanti, la prestazione energetica dell'edificio o della sua parte rinnovata, sia migliorata in maniera da potere soddisfare le esigenze minime in materia di prestazione energetica.

Con questa **Direttiva**, gli Stati membri incoraggiano l'introduzione di sistemi intelligenti di misure ogni volta che un edificio è costruito o è oggetto di lavori di ristrutturazione importanti, controllando che questo incoraggiamento sia conforme all'allegato I, punto 2 della Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 riguardante delle regole comuni per il mercato interno dell'elettricità.

Gli Stati membri possono anche incoraggiare, ove opportuno, l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automatizzazione, di controllo e di sorveglianza che mirano ad economizzare l'energia.

All'articolo 9, la **Direttiva** contiene dei riferimenti agli edifici di cui il consumo di energia è quasi nullo. Gli Stati membri controllano che da qui al 31 dicembre 2020, tutti i nuovi edifici siano a consumo di energia quasi nullo e dopo il 31 dicembre 2018, i nuovi edifici occupati e posseduti dalle autorità pubbliche siano a consumo d'energia quasi nullo.

Gli Stati membri elaborano dei piani nazionali che mirano ad accrescere il numero di edifici di cui il consumo di energia è quasi nullo. Questi piani possono includere degli **obiettivi differenziati secondo la categoria di edificio**. I **piani nazionali** contengono le informazioni per promuovere gli edifici di cui il consumo di energia è quasi nullo, compresi i dettagli sulle esigenze e misure nazionali riguardanti l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti che sono oggetto di una ristrutturazione importante.

f. DIRETTIVA 2012/27/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 relativa all'efficienza energetica, modificando le direttive

Questa direttiva stabilisce un **quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione Europea** per raggiungere l'obiettivo UE relativo alla crescita dell'utilizzo dell'efficienza energetica al 20% e predisporre i miglioramenti per aumentare dopo il 2020 il tetto del 20%.

La Direttiva fissa delle regole destinate a eliminare gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare gli errori del mercato che danneggiano l'efficienza a livello dell'approvvigionamento energetico per il 2020.

Alle suddette Direttive si aggiungono ulteriori Provvedimenti comunitari sulle energie rinnovabili:

-Nel 1996 la Commissione pubblica il Libro verde, che ha lo scopo di **avviare un dibattito sulle diverse misure urgenti e importanti concernenti le energie rinnovabili**, stabilendo gli obiettivi ed individuando gli ostacoli ed i mezzi da applicare.

Il **Libro verde** stabilisce un obiettivo ambizioso: raddoppiare in 15 anni il contributo delle energie rinnovabili al consumo interno lordo di energia (il 12% nel 2010): ciò permetterebbe la creazione netta di più di 500.000 posti di lavoro.

Vantaggi del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili:

- è conforme alla strategia globale di sviluppo sostenibile;
- permette di ridurre la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di energia e di garantire così la sicurezza dell'approvvigionamento;
- contribuisce a migliorare la competitività globale dell'industria europea;
- ha effetti positivi sullo sviluppo regionale e sull'occupazione;
- beneficia di un'opinione pubblica favorevole.

Per un maggiore uso delle **energie rinnovabili** vanno affrontati i seguenti ostacoli:

- le spese di investimento sono elevate e i periodi di ammortamento molto lunghi;
- i responsabili decisionali in materia di energie rinnovabili hanno conoscenze carenti sulle possibilità offerte dalle stesse;
- è manifesto un atteggiamento di resistenza generale al cambiamento;
- i problemi tecnici ed economici di connessione alle reti elettriche centralizzate restano attualmente aperti;
- esistono difficoltà connesse alle variazioni stagionali di talune energie (energia eolica e solare);
- altre energie (i biocarburanti) richiedono un'infrastruttura appropriata.

-**Nel 1997 la Commissione pubblica il Libro bianco.** Esso fa seguito alla discussione stimolata dal libro verde pubblicato sempre dalla Commissione. L'Unione Europea stabilisce un piano di azione e una strategia comunitaria per raggiungere, entro il 2010, il 12% del consumo di energia e il 22,1% del consumo di elettricità.

Il piano d'azione mira a **fornire opportunità di mercato equo per le energie rinnovabili** senza eccessivi oneri finanziari. Per questo scopo, un elenco di misure prioritarie è stato redatto, tra cui:

- accesso non discriminatorio al mercato dell'elettricità;
- misure fiscali e finanziarie;
- nuove iniziative in materia di bio-energia, trasporti, calore ed elettricità e, in particolare, specifiche misure per aumentare la quota di mercato di bio-combustibili, promuovere l'utilizzo di biogas e sviluppare mercati per biomasse solide;
- la promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili (come l'energia solare) nel settore delle costruzioni sia per le nuove costruzioni che in retrofitting.

Per raggiungere l'obiettivo fissato dal libro bianco, deve essere aumentata la cooperazione tra gli Stati membri.

- **Il 29 aprile 1998 la Comunità Europea firma il Protocollo di Kyoto.** Esso fa seguito alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici **ed è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici.** Contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta. Le emissioni totali dei paesi sviluppati devono essere ridotte almeno del 5 % nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990.

Il **protocollo di Kyoto** concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra:

- biossido di carbonio (CO₂);
- metano (CH₄);
- protossido di azoto (N₂O);
- idrofluorocarburi (HFC);
- perfluorocarburi (PFC);
- esafluoro di zolfo (SF₆).

Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di mezzi di azione:

- rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.);
- cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali attraverso i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).

L'Unione Europea ha ratificato il **protocollo di Kyoto** il 31 maggio 2002.

-Il 27 settembre 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio pubblicano la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità: l'Unione europea istituisce un quadro comunitario per **promuovere fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia elettrica**. Fissa un obiettivo del 21% come contributo delle fonti energetiche rinnovabili e prevede misure specifiche per la valutazione dell'origine dell'energia elettrica, la connessione alla rete e le procedure amministrative.

Gli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 sono tenuti ad applicare le disposizioni della direttiva 2001/77/CE sulla produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. A tal riguardo, il trattato di adesione stabilisce gli obiettivi indicativi nazionali relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in ogni nuovo Stato membro. Tali obiettivi si traducono in un obiettivo globale del 21% per l'UE-25.

Ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi, gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Gli obiettivi nazionali, devono tener conto dei valori di riferimento, riportati nell'allegato alla direttiva, sugli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri, relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rispetto al consumo lordo di elettricità entro il 2010. È richiesto, inoltre, che tali obiettivi nazionali indicativi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi contratti dalla Comunità a titolo del protocollo di Kyoto.

La direttiva 2001/77/CE è abrogata dalla direttiva 2009/28/CE a decorrere dal 1° gennaio 2012.

- L'8 maggio 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio pubblicano la Direttiva 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti: La direttiva impone agli Stati membri **l'obbligo di adottare la legislazione e le misure necessarie affinché i biocarburanti** (combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa e usati per il trasporto, ossia rifiuti e residui biodegradabili provenienti, fra l'altro, dall'agricoltura e dalla silvicoltura) **rappresentino una percentuale minima dei carburanti venduti sul loro territorio.**

Nell'ambito dello **sviluppo sostenibile in Europa** e del Libro verde intitolato «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», la Commissione propone un vero piano d'azione affinché la quota di biocarburanti raggiunga entro il 2020 oltre il 20 % del consumo europeo di benzina e diesel.

In base alle stime del Libro verde, il settore dei trasporti dovrebbe crescere di circa il 2% l'anno nel prossimo decennio. Tuttavia, un maggior uso di biocarburanti nei trasporti, fa parte delle misure richieste per rispettare il protocollo di Kyoto.

L'obiettivo finale è ridurre la dipendenza dai carburanti a base di petrolio che rappresenta per l'Unione Europea (UE) una seria fonte di preoccupazione per l'ambiente e per la sicurezza dell'approvvigionamento.

La direttiva 2003/30/CE è abrogata dalla direttiva 2009/28/CE a partire dal 1° gennaio 2012.

-Il 13 ottobre 2003 l'Unione Europea (UE) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra al fine di ridurre in modo economicamente efficiente tali emissioni attraverso la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questo sistema aiuterà l'UE e gli Stati membri a **rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto**. Gli impianti che esercitano attività nei settori dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione della carta e del cartone sono obbligatoriamente soggetti al sistema di scambio di quote.

La direttiva intende realizzare importanti riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nell'ottica di ridurre l'impatto di tali emissioni sul clima.

Dal 1° gennaio 2005, tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell'**allegato I della direttiva** (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone) e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività, devono avere ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Le domande d'autorizzazione a emettere gas a effetto serra devono descrivere:

- l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
- i materiali utilizzati che possono emettere i gas a effetto serra indicati nell'allegato II;
- le fonti di emissioni dei gas;
- le misure previste per controllare e comunicare le emissioni.

Le autorità concedono l'autorizzazione qualora ritengano che il gestore dell'impianto sia in grado di controllare e di comunicare le emissioni. Un'autorizzazione può riguardare diversi impianti gestiti nel medesimo sito dallo stesso gestore. Nell'autorizzazione figurano:

- il nome e l'indirizzo del gestore;
- la descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- un programma di monitoraggio;
- le disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni;
- l'obbligo di restituire, nei primi quattro mesi di ogni anno, quote di emissioni pari alle emissioni complessive dell'anno precedente.

L'autorità competente riesamina l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra almeno ogni cinque anni, apportandovi le modifiche necessarie.

Gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente. Il quantitativo di quote che ogni Stato membro mette all'asta è così costituito:

- l'88% è distribuito tra gli Stati membri in base alle loro emissioni;
- il 10% è distribuito all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita;
- il 2% è distribuito tra gli Stati membri le cui emissioni di gas a effetto serra nel 2005 erano inferiori almeno del 20% alle loro emissioni nell'anno di riferimento che sono loro applicabili nell'ambito del protocollo di Kyoto.

Almeno il 50% dei proventi della vendita all'asta di quote deve essere utilizzato per i seguenti scopi:

- ridurre le emissioni dei gas a effetto serra;
- sviluppare le energie rinnovabili e altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione;
- favorire il sequestro mediante silvicoltura;
- incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico;
- incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
- finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite;
- favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni;
- coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema europeo.

Entro il 30 giugno 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una **relazione analitica** nella quale valuta la situazione dei settori e sottosectori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle **emissioni di carbonio**.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione europea adotta misure di attuazione comunitarie armonizzate per l'assegnazione delle quote.

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione deve adottare un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni. Tale regolamento tiene conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio.

- **Il 10 Gennaio 2007 la Commissione pubblica una comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo: "Tabella di marcia per le energie rinnovabili - Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile"**. Il documento esamina la quota di queste ultime nel mix energetico e i progressi realizzati nel settore; prevede anche **l'obiettivo di una quota del 20% di energie rinnovabili sulla quantità complessiva di energia consumata nell'Unione europea entro il 2020**. La tabella, inoltre, illustra misure per promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei settori dell'elettricità, dei biocarburanti, e del riscaldamento e raffreddamento. Attraverso questa comunicazione, del 10 gennaio 2007

la Commissione ha stabilito una strategia a lungo termine per le energie rinnovabili nell'UE fino 2020, la Commissione ha proposto un obiettivo vincolante consistente nel produrre il 20% del consumo energetico dell'UE da fonti rinnovabili entro il 2020, un obiettivo vincolante per i biocarburanti pari al 10% del consumo di carburante per i trasporti entro il 2020 e la creazione di un nuovo quadro legislativo.

La **tabella di marcia** espone la **strategia a lungo termine della Commissione in materia di energie rinnovabili** nell'Unione europea (UE). La strategia mira a permettere all'UE di raggiungere il duplice obiettivo di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

L'esame della quota delle energie rinnovabili nel mix energetico e dei progressi realizzati negli ultimi 10 anni rivela che le energie rinnovabili potrebbero essere utilizzate di più e meglio.

Nella tabella di marcia la Commissione propone di fissare un obiettivo obbligatorio del 20% per la quota di fonti energetiche rinnovabili sul consumo di energia dell'UE per il 2020 ed un obiettivo obbligatorio minimo del 10% per i biocarburanti. Essa propone inoltre un nuovo quadro legislativo per rafforzare la promozione e l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Le difficoltà nel conseguimento dell'obiettivo sono dovute, tra l'altro:

- al costo elevato delle energie rinnovabili in termini di investimenti e alla mancata inclusione delle esternalità (ossia i costi "esterni" delle diverse fonti energetiche, in particolare dal punto di vista del loro impatto a lungo termine sulla salute o sull'ambiente) che avvantaggia artificialmente i combustibili fossili;
- ai problemi amministrativi legati alle procedure di installazione e al carattere decentrato della maggior parte delle applicazioni delle energie rinnovabili;
- a norme opache e/o discriminatorie per l'accesso alla rete;
- a informazioni insufficienti per i fornitori, i clienti e gli installatori;
- al fatto che l'obiettivo del 12% sia espresso in percentuale dell'energia primaria, il che penalizza l'energia eolica (settore che ha registrato una forte crescita nel periodo considerato).

La Commissione propone misure per migliorare il mercato interno ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo delle energie rinnovabili nei settori dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento, tra l'altro, mediante l'alleggerimento degli oneri amministrativi, il miglioramento della trasparenza e della diffusione delle informazioni, l'adeguamento e l'aumento del numero degli impianti e dei sistemi di interconnessione.

-Il 13 novembre 2008 la Commissione Europea pubblica una Comunicazione sull' Efficienza energetica fino al 2020 intitolata "Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20%".

La Commissione Europea delinea gli obiettivi della **politica energetica comunitaria** per i prossimi dieci anni e le azioni che dovranno essere intraprese per favorire il risparmio energetico, rendere maggiormente sicuri gli approvvigionamenti, affermare la leadership tecnologica europea e stabilire partnership internazionali efficaci.

Cinque sono gli assi prioritari della strategia Energia 2020 :

• **Incentivare il risparmio energetico:** con l'obiettivo di incrementare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020, la Commissione europea auspica che gli Stati membri e le autorità regionali e locali adottino politiche incentivanti per il risparmio energetico. Particolare attenzione sarà riservata ai settori dei trasporti e dell'edilizia, che offrono i maggiori margini d'intervento.

• **Costruire un mercato energetico integrato pan-europeo:** la Commissione europea mira all'ottenimento di un mercato interno dell'energia maggiormente integrato e concorrenziale. Le misure previste nel quadro di

questa priorità riguardano una puntuale e accurata attuazione della legislazione sul mercato unico dell'energia e la definizione di un piano per la realizzazione di grandi infrastrutture energetiche per il decennio 2020-2030.

•**Aumentare la consapevolezza dei consumatori e la sicurezza dei sistemi energetici:** la Commissione europea prevede di adottare una serie di misure per consentire ai consumatori di acquisire una maggiore consapevolezza sui loro diritti in tema di approvvigionamento energetico (ad esempio, la redazione di guide che aiutino a selezionare i fornitori di energia o la creazione di strumenti che permettano un agevole confronto fra i prezzi da essi praticati).

•**Ampliare la leadership europea nelle tecnologie energetiche:** la Commissione europea ritiene che i progetti di sviluppo e dimostrazione per le tecnologie energetiche di punta (biocarburanti di seconda generazione, reti elettriche intelligenti, città intelligenti, cattura e stoccaggio della CO₂, stoccaggio di energia elettrica ed elettro-mobilità, nucleare di nuova generazione, riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili) debbano essere accelerati attraverso l'adozione di apposite misure incentivanti.

•**Rafforzare la dimensione esterna della politica energetica europea:** l'Unione Europea è il maggiore importatore di energia a livello mondiale e consuma nel suo insieme un quinto dell'energia prodotta, oltre ad avere una posizione di leadership nel campo delle tecnologie energetiche. Nonostante questo, nelle relazioni con i Paesi extra-UE non è ancora stata definita una posizione comune e prevale un approccio frammentato. Le misure previste nel quadro di questa priorità riguardano l'integrazione dei mercati energetici e dei loro quadri regolamentari con quelli dei Paesi confinanti, la creazione di partenariati privilegiati con alcuni Paesi chiave per l'approvvigionamento energetico e la promozione del ruolo dell'Unione Europea in un futuro scenario di energia a basse emissioni di carbonio.

La nuova direttiva sull'efficienza energetica sancisce l'obiettivo di efficienza del 20% prevedendo misure vincolanti che contribuiranno a colmare il divario che l'UE deve risolvere per raggiungere il suo impegno in vista del 2020. Basandosi sul principio cardine che «l'energia che costa meno è quella che non si consuma», si cerca quindi di raggiungere quanto prefissato con l'accordo sul pacchetto clima ed energia 20-20-20, che prevede, da parte dei paesi dell'Unione, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l'aumento dell'efficienza energetica del 20% e il raggiungimento della quota del 20% di fonti di energia alternative entro il 2020.

L'**efficienza energetica** rappresenta una soluzione per:

- la lotta contro il cambiamento climatico;
- il miglioramento della sicurezza energetica;
- il conseguimento degli obiettivi di Lisbona;
- la riduzione dei costi nell'Unione europea.

-Del 23 aprile 2009 è la Direttiva comunitaria 2009/29/CE del Parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Secondo quanto indicato nella direttiva considerando che, per ottemperare in maniera economicamente efficiente all'impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20%, rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21% rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005.

A tal fine la direttiva provvede a riscrivere l'art. 10 della direttiva 2003/87/CE prevedendo un sistema di aste, dal 2013, per l'acquisto delle quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico.

Viene altresì previsto (attraverso la riscrittura dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE) che il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno, a decorrere dal 2013, diminuisca in maniera lineare, a partire dall'anno intermedio del periodo 2008-2012, di un fattore pari all'1,74% rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri, conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

Tra le altre novità inserite nel testo della direttiva 2003/87/CE si segnala il nuovo art. 10-ter recante "Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio".

L'UE ha già iniziato la preparazione per il **periodo successivo al 2020**, per fornire con anticipo chiarezza politica agli investitori sul regime post-2020. L'energia rinnovabile svolge un ruolo fondamentale nella strategia a lungo termine della Commissione, quale delineata nella «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011) 0885). Gli scenari di **decarbonizzazione del settore energetico** proposti nella tabella di marcia sono finalizzati al raggiungimento di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 30% entro il 2030.

La tabella di marcia indica anche che, in mancanza di ulteriori interventi, la crescita delle energie rinnovabili si allenterà dopo il 2020. In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2013, di un Libro verde dal titolo "*Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030*" (COM(2013) 0169), la Commissione, nella sua comunicazione del 22 gennaio 2014 dal titolo "*Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030*" (COM(2014) 0015), ha proposto di non rinnovare gli obiettivi nazionali vincolanti per le energie rinnovabili dopo il 2020. È previsto un obiettivo vincolante, 27% del consumo energetico da fonti energetiche rinnovabili, soltanto a livello di UE. La Commissione si attende che gli obiettivi nazionali vincolanti, in materia di riduzione dei gas a effetto serra, stimolino la crescita nel settore dell'energia. Questo cambiamento di direzione ha dato luogo a intense discussioni con il Consiglio e il Parlamento.

All'interno di un contesto globale che ricerca **un'economia sempre più verde, più competitiva e più efficiente sotto il profilo delle risorse**, l'Area Ambiente Tecnico Normativa di ANIE offre alle imprese Associate il supporto necessario per conseguire una crescita sostenibile improntata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a minori emissioni di CO₂ e di consumi energetici grazie anche all'introduzione di reti elettriche intelligenti ed efficienti e allo sviluppo di nuove tecnologie e metodi di produzione verdi.

Secondo la definizione tradizionale, lo sviluppo sostenibile è "lo sviluppo che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie". In altri termini raggiungere gli attuali obiettivi di crescita non deve mettere in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni future. In particolar modo vi sono tre componenti fondamentali, economica, sociale e ambientale, che devono essere affrontate in maniera equilibrata a livello politico ed industriale per conquistare lo sviluppo sostenibile.

-Dell'11 dicembre 2013 è il Regolamento UE n. 1293/2013 (pdf, 1.297 MB), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga il Regolamento CE n. 614/2007 che istituiva lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) ed istituisce il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Gli obiettivi del programma saranno conseguiti attraverso 2 sottoprogrammi:

- Ambiente;
- Azione per il clima.

Il **Sottoprogramma Ambiente** prevede tre settori di azione prioritari:

- Ambiente ed uso efficiente delle risorse

- Natura e Biodiversità
- Governance ambientale e informazione in materia ambientale

Il **Sottoprogramma Azione per il clima** prevede tre settori prioritari:

- Mitigazione dei cambiamenti climatici
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- Governance in materia climatica e informazione in materia di climatica

Gli obiettivi generali del programma sono:

- contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
- migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione, catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;
- sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli;
- sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente (Decisione n. 1386/2013/UE del 20/11/2013) "*Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L354 del 28/12/2013.

In tal modo, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020.

Energia 20 20 20




Il “Pacchetto Clima – Energia 20 20 20”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009 , valido dal gennaio 2013 al 2020.

Il **“Piano 20 20 20”** è l'insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del **Protocollo di Kyoto**.

Il trattato, di natura volontaria, è stato sottoscritto l'11 dicembre 1997 durante la Conferenza delle parti di Kyoto (la COP3) ma è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005 grazie dalla ratifica del Protocollo da parte

della Russia (Novembre 2004). Infatti, perché il trattato potesse entrare in vigore era necessario che venisse ratificato da non meno di 55 Nazioni, e che queste stesse Nazioni firmatarie complessivamente rappresentassero non meno del 55% delle emissioni serra globali di origine antropica: un obiettivo raggiunto grazie alla sottoscrizione della Russia.



Il **Protocollo di Kyoto** impegna i Paesi sottoscrittori ad una riduzione quantitativa delle proprie emissioni di gas ad effetto serra (i gas climalteranti che riscaldano il clima terrestre) rispetto ai propri livelli di emissione del 1990 (baseline), in percentuale diversa da Stato a Stato: per fare questo le Parti sono tenute a realizzare un sistema nazionale di monitoraggio delle emissioni ed assorbimenti di gas ad effetto serra (Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra) da aggiornare annualmente, insieme alla definizione delle misure per la riduzione delle emissioni stesse.

Queste le misure contenute nel pacchetto clima-energia:

1) Revisione del Sistema EU-ETS (European Union Emission Trading Scheme) cioè il sistema che prevede lo scambio delle quote delle emissioni di gas serra, con un'estensione dello scambio di quote di emissione in modo tale da ridurre le emissioni stesse.

2) Promozione del sistema "Effort sharing extra EU-ETS", cioè la ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni: è un sistema pensato per i settori che non rientrano nel sistema di scambio delle quote (come edilizia, agricoltura, trasporti eccetto quello aereo) per cui ai singoli stati membri viene assegnato un obiettivo di riduzione di emissioni (per l'Italia il 17%).

3) Promozione del meccanismo del Carbon Capture and Storage – CCS (Cattura e stoccaggio geologico del carbonio): una delle possibili modalità della riduzione della CO₂ in atmosfera è il suo stoccaggio in serbatoi geologici. Tale modalità rientra nel mix di strategie disponibili tramite l'istituzione di uno specifico quadro giuridico.

4) Energia da fonti rinnovabili: l'obiettivo è quello che tramite queste fonti si produca il 20% di energia nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto). Per raggiungere questa quota, sono definiti obiettivi nazionali vincolanti (17% per l'Italia): nel settore trasporti in particolare almeno il 10% dell'energia utilizzata dovrà provenire da fonti rinnovabili.

5) Nuovi limiti di emissione di CO₂ per le auto: già dal 2011 il limite di emissioni per le auto nuove viene stabilito in 130 g CO₂/km, mentre entro il 2020 il livello medio delle emissioni per il nuovo parco macchine dovrà essere di 95 gr. CO₂/km.

6) Miglioramento dei combustibili: verranno introdotte nuove restrizioni, legate a salute e ambiente, sui gas serra prodotti dai combustibili. Durante l'intero ciclo di vita della loro produzione i gas serra dovranno essere ridotti del 6%.

Legislazione Nazionale



L'art. 117 della Costituzione modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Un effetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea è quello dei rapporti con il **diritto comunitario** e la sua applicazione nel territorio italiano. Oltre alle fonti del diritto comunitario originario (trattati, principi del diritto comuni agli Stati membri e principi propri del diritto comunitario) vi sono le fonti derivate, costituite dalle direttive, dai regolamenti e dalle decisioni.

I regolamenti del Consiglio e della Commissione sono atti normativi di portata generale, immediatamente applicabili negli Stati membri.

Le direttive della Commissione o del Consiglio sono atti normativi che vincolano gli Stati a raggiungere gli scopi per cui sono state emanate, lasciando ai singoli Stati membri la scelta del modo in cui raggiungere questi scopi.

Le decisioni della Commissione o del Consiglio sono atti (la cui portata normativa o amministrativa è discussa), che servono a regolamentare fatti concreti nei confronti di determinati destinatari (singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche) e sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati. Si discute anche sul riconoscimento o meno dell'efficacia diretta di questi atti negli ordinamenti degli Stati membri. Contro le decisioni, il destinatario può ricorrere per vizi di legittimità alla Corte di Giustizia Europea.

Le raccomandazioni e i pareri sono atti non vincolanti che possono essere emanati da tutte le istituzioni comunitarie. I primi sono diretti a uno Stato affinché tenga un certo comportamento o cessi un certo comportamento (contrario agli interessi comuni dell'Unione); i secondi sono atti in cui l'istituzione che li ha emanati, fa conoscere il proprio orientamento, in una determinata materia o questione.

Nel caso in cui un regolamento comunitario sia in contrasto con una legge italiana, il giudice deve disapplicare la legge nazionale e applicare il regolamento.

Ogni anno lo Stato italiano emana la cd. "*legge comunitaria*" che è il principale strumento di attuazione delle direttive comunitarie e detta tempi e modi per la trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive europee.

A livello nazionale le norme sono piuttosto frammentarie. Dalla legge 239/2004 sul riordino del sistema energetico, alla legge 99/2009 sulla sicurezza del sistema energetico, al Dlgs 387/2003 di recepimento della direttiva 2001/77/CE.

L'importante Direttiva 2009/28/CE è stata invece recepita del Decreto Legislativo n.28/2011(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), che ha definito,

attraverso una serie di decreti attuativi emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico, gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili.

Il contesto energetico dell'Italia è caratterizzato da diverse peculiarità che lo differenziano da quello degli altri Stati membri. In particolare, il settore elettrico ha attraversato una stagione di grandi mutamenti ed il processo di liberalizzazione del mercato ha costituito un importante stimolo, per l'adeguamento del parco di generazione elettrica.

A differenza degli altri paesi industrializzati, il mix di fonti utilizzato in **Italia** si caratterizza per il **forte sbilanciamento verso il gas, un ridotto ricorso al carbone, un sufficiente contributo delle fonti rinnovabili e la completa assenza del nucleare**. Se da un lato questo mix è da ascrivere alle caratteristiche geomorfologiche e strutturali dell'Italia che, priva di sufficienti quantitativi di materie prime, è obbligata ad importare gas e petrolio da aree caratterizzate da un elevato rischio geopolitico, dall'altro l'esposizione al rischio per la sicurezza degli approvvigionamenti dipende anche da scelte di politica energetica generale, come la passata rinuncia alla produzione di energia da fonte nucleare. Ecco perché l'espansione delle energie rinnovabili è una sfida da sostenere per fare fronte al crescente fabbisogno d'energia e nel tentativo di ridurre l'esposizione dell'economia agli effetti della disponibilità di prodotti energetici sui mercati internazionali. Gli interventi del nostro Governo vanno in questa direzione e il recente "Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili" ne è una conferma. Tra gli obiettivi da raggiungere c'è sicuramente quello di **massimizzare il dispacciamento in rete dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili**, potenziando la rete elettrica esistente per superare le attuali congestioni strutturali e avviando la realizzazione di "reti intelligenti" magliate e non gerarchiche, per l'ottimizzazione della produzione e immissione in rete delle fonti rinnovabili non programmabili.

Ma si punta anche a rendere stabili i meccanismi di incentivazione, in una logica di adeguamento dinamico del livello di incentivazione ai sovra-costi marginali di produzione per ciascuna fonte, considerando anche le dinamiche di riduzione di costo delle nuove tecnologie in virtù dell'effetto "apprendimento", tutelando le iniziative già avviate e garantendo i diritti acquisiti. In generale il traguardo da raggiungere è la creazione di un'industria "verde" nazionale, attraverso poli tecnologici avanzati, nonché attraverso una rete di piccole e medie imprese del settore, diffusa sul territorio.

L'Italia si trova al **terzo posto in Europa** per produzione rinnovabile. Il **settore energetico** ha, infatti, un ruolo fondamentale nella crescita dell'economia del nostro Paese, sia come fattore abilitante (avere energia a costi competitivi, con limitato impatto ambientale e con elevata qualità del servizio è una condizione essenziale per lo sviluppo delle imprese e per le famiglie), sia come fattore di crescita in sé (pensiamo ad esempio al potenziale della Green economy). Assicurare un'energia più competitiva e sostenibile è dunque una delle sfide più rilevanti per il futuro del nostro Paese.

Ecco perché il Governo ha ritenuto indispensabile lavorare alla definizione di una Strategia Energetica Nazionale che esplicitasse in maniera chiara gli obiettivi principali da perseguire nei prossimi anni, tracciasse le scelte di fondo e definisse le priorità d'azione, sapendo di agire in un contesto di libero mercato e con logiche complesse e in continuo sviluppo, che richiederanno quindi un processo regolare di monitoraggio e di aggiornamento di scenari e obiettivi.

La **Strategia Energetica Nazionale** si incentra su quattro obiettivi principali:

1. ridurre significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese;
2. raggiungere e superare gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto "20-20-20") ed assumere un ruolo guida nella definizione ed implementazione della Roadmap 2050;
3. continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall'estero;

4. favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Nel medio-lungo periodo, ovvero per il 2020, per il raggiungimento degli obiettivi citati la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure a supporto avviate o in corso di definizione:

1. efficienza energetica;
2. mercato competitivo del gas e hub sud-europeo;
3. sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
4. sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico;
5. ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
6. produzione sostenibile di idrocarburi nazionali;
7. modernizzazione del sistema di governance.

Per quanto riguarda l'orizzonte di lungo e lunghissimo periodo (2030 e 2050), le sfide ambientali, di competitività e di sicurezza richiederanno un cambiamento più radicale del sistema, che in larga parte non coinvolgerà solo il mondo dell'energia, ma l'intero funzionamento della società.

I principali obiettivi definiti nella **Strategia Energetica per il 2020** restano sostanzialmente validi anche nell'orizzonte temporale di più lungo periodo al 2050:

1. dal punto di vista ambientale, l'Italia condivide la scelta di progressiva **decarbonizzazione** dell'economia;
2. dal punto di vista della competitività e del supporto alla crescita economica, sarà importante assicurare che la transizione avvenga in modo da non penalizzare l'economia italiana ed europea, soprattutto nei settori esposti a competizione internazionale ed evitare i rischi di progressiva deindustrializzazione;
3. dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti, il percorso di **decarbonizzazione** offre un'opportunità di fortissima riduzione della dipendenza estera, sia per l'Europa che per l'Italia.

Legislazione Regionale



Tra gli obblighi delle **Regioni** previsti dalle leggi nazionali vi è quello di dotarsi di un Piano energetico regionale. La legge del 9 gennaio 1991, n. 10, Art. 5., infatti, stabilisce che il Piano energetico regionale deve rispettare il Piano energetico nazionale.

Il **Piano Energetico Regionale (PER)** è lo strumento principale attraverso il quale la Regione programma, indirizza ed armonizza nel proprio territorio gli interventi strategici in tema di energia. Si tratta di un documento tecnico nei suoi contenuti e politico nelle scelte e priorità degli interventi.

L'articolazione del PER può essere ricondotta a due fasi fondamentali:

- analisi ed inquadramento della situazione attuale del territorio comprendente anche la redazione ed analisi del Bilancio Energetico Regionale ed ambientale;
- definizione del Piano d'Azione.

I poteri regolamentari

Il sistema delle competenze normative nelle materie concorrenti è completato dai poteri regolamentari:

- lo **Stato** emana i regolamenti nelle materie di sua competenza esclusiva, salva la possibilità di delega alle regioni;
- le **regioni** regolamentano ogni altra materia (e specialmente quelle di competenza concorrente);
- i **comuni**, le **province** e le **città metropolitane** regolamentano l'organizzazione e il funzionamento delle materie concorrenti all'interno delle competenze loro attribuite.

Obiettivi 2020: dall'Europa al Burden Sharing regionale



Vi sono tre vincoli che accomunano lo Stato e le Regioni nel legiferare: il rispetto della Costituzione, il rispetto dell'ordinamento comunitario e il rispetto degli obblighi internazionali.

Le regioni sono dunque chiamate, in solido con lo Stato, all'ottenimento degli obiettivi vincolanti previsti per il 2020 dall'Unione Europea.

Il **Burden Sharing** (letteralmente “*ripartizione del carico*”) è la ripartizione degli obiettivi energetici nazionali in sotto-obiettivi energetici regionali, ovvero la suddivisione tra le 22 Regioni italiane dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni e di sviluppo delle rinnovabili e del risparmio energetico.

L'Europa impone degli obiettivi a ciascun Stato membro, che ha il compito di ripartire a sua volta, al proprio interno, i target per il raggiungimento dell'**obiettivo nazionale**.

All'Italia è assegnato l'obiettivo del 17%, che è la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili che dovrà essere raggiunta in rapporto ai consumi totali di energia. In realtà, tra le Regioni non è ripartito per intero l'obiettivo del 17%, ma solo il 14,3%.

L'articolo 2 del Dm “**Burden Sharing**”, infatti, specifica che non concorrono alla determinazione della quota da ripartire tra le Regioni e le Province autonome “il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi”.

Queste quote di obiettivo vengono considerate di competenza nazionale.

Nella tabella A è riportata la Traiettoria obiettivi Italia, dalla situazione iniziale al 2020.

Tabella A – Traiettoria degli obiettivi regionali, dalla situazione iniziale al 2020

Regioni e province autonome	Obiettivo regionale per l'anno [%]					
	anno iniziale di riferimento (*)	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	5,7	10,0	11,6	13,4	15,8	18,9
Basilicata	7,9	16,0	19,4	23,1	27,4	32,6
Calabria	8,9	15,1	17,5	20,3	23,6	27,8
Campania	4,2	8,2	9,7	11,5	13,7	16,6
Emilia Romagna	2,0	4,2	5,0	6,0	7,2	8,8
Friuli V. Giulia	5,2	7,6	8,5	9,5	10,8	12,6
Lazio	4,0	6,6	7,4	8,5	10,0	12,0
Liguria	3,5	7,0	8,1	9,6	11,6	14,4
Lombardia	4,9	6,9	7,5	8,4	9,5	11,1
Marche	2,6	6,7	8,3	10,1	12,3	15,3
Molise	10,9	19,8	23,3	27,3	32,0	38,1
Piemonte	9,2	11,0	11,4	12,1	13,2	14,9
Puglia	3,1	6,8	8,4	10,1	12,1	14,5
Sardegna	3,9	9,2	11,5	14,0	16,7	20,0
Sicilia	2,8	7,1	8,9	10,9	13,2	16,1
TAA – Bolzano	30,3	33,3	33,2	33,5	34,1	35,3
TAA – Trento	30,3	31,0	31,6	32,5	33,9	36,1
Toscana	6,2	9,5	10,8	12,3	14,1	16,5
Umbria	6,2	8,6	9,5	10,5	11,8	13,6
Valle D'Aosta	52,7	52,9	52,1	51,7	52,0	53,2
Veneto	3,4	5,6	6,4	7,4	8,6	10,2
Italia	5,3	8,2	9,3	10,6	12,2	14,3

L'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 13 prevede:

“... Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:

- della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
- dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
- della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati”.

Con il decreto ministeriale 15 marzo 2012 il Ministero dello sviluppo economico ha finalmente varato la **suddivisione a livello regionale degli obiettivi in materia di energie rinnovabili**.

Ad ogni Regione e Provincia autonoma viene assegnata una quota minima di incremento dell'energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, necessaria a raggiungere l'obiettivo nazionale al 2020 del 17% del consumo finale lordo.

Le Regioni dovranno adeguare le proprie norme in materia di fonti rinnovabili in modo tale da raggiungere gli obiettivi loro assegnati dal decreto.

Principali risultati dell'attuale quadro per le politiche dell'energia e del clima



L'Unione Europea prevede il raggiungimento di tre **obiettivi** da conseguire entro il **2020** che riguardano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (20%), la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili (20%) e l'incremento dell'efficienza energetica (20%). Grazie alle attuali politiche energetiche e climatiche si stanno compiendo importanti progressi verso il conseguimento di tali obiettivi 20-20-20:

- nel 2012 le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite del 18% rispetto al 1990 e, con le politiche attuali, si prevede un'ulteriore riduzione rispetto al medesimo anno del 24% e del 32%, rispettivamente nel 2020 e nel 2030;
- nel 2012 la percentuale di energia finale consumata rappresentata da energie rinnovabili è arrivata al 13% e dovrebbe aumentare ulteriormente, salendo al 21% nel 2020 e al 24% nel 2030;
- alla fine del 2012 nell'UE la percentuale degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili era pari a circa il 44% rispetto agli impianti presenti nel mondo (escluse le centrali idroelettriche);
- tra il 1995 e il 2011 l'intensità energetica dell'economia dell'Unione europea si è ridotta del 24%, mentre il miglioramento registrato dal comparto industriale si è attestato intorno al 30%;
- tra il 1995 e il 2010 l'intensità di carbonio dell'economia dell'Unione europea si è ridotta del 28%.

Dal 2008 ad oggi molte cose sono cambiate. L'aspetto più evidente è l'impatto della crisi economica e finanziaria, che ha inciso sulla capacità d'investimento degli Stati membri. I prezzi dei combustibili fossili restano alti, con ripercussioni negative sui costi dell'energia e sulla bilancia commerciale dell'Unione. Nel 2012 la fattura delle importazioni di gas e petrolio dell'UE ammontava a più di 400 miliardi di euro, ossia al 3,1% del PIL dell'Unione. Si è verificato un evidente spostamento del centro di gravità della domanda di energia a livello mondiale verso le economie emergenti, in particolare la Cina e l'India. Le famiglie e gli utilizzatori industriali, nel contempo, sono sempre più interessati dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle differenze di prezzo rispetto a molti partner commerciali dell'Unione, in modo particolare gli Stati Uniti. Lo sviluppo del mercato interno dell'energia è stato accompagnato dall'insorgere di nuovi rischi di frammentazione. Il **sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE** non stimola in modo soddisfacente gli investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio, accrescendo così le probabilità che nuove politiche nazionali mettano a rischio le condizioni eque che l'ETS dovrebbe creare. Le tecnologie per le **energie rinnovabili** sono ora mature e i costi sono notevolmente scesi, ma il rapido sviluppo di fonti energetiche rinnovabili pone oggi **nuove sfide per il sistema energetico**. Molti prodotti che consumano energia sono diventati più efficienti e i consumatori beneficiano di un effettivo risparmio energetico e finanziario.

Allo stesso tempo, ci sono state nuove conferme del probabile carattere antropogenico dei cambiamenti climatici e della necessità di ridurre in modo significativo e prolungato le emissioni di gas a effetto serra per limitare ulteriori alterazioni del clima terrestre .

In questo contesto, il quadro politico per il 2030 dovrebbe basarsi sul pieno conseguimento degli obiettivi 20-20-20, oltre che sui seguenti aspetti:

- **assunzione di un impegno ambizioso per ridurre le emissioni di gas a effetto serra** in linea con le tabelle di marcia per il 2050, con un approccio efficiente sotto il profilo dei costi che consenta di rispondere alle sfide relative ad: accessibilità, competitività, sicurezza dell'approvvigionamento, sostenibilità e che tenga conto delle circostanze economiche e politiche del momento;
- **semplificazione del quadro politico europeo** e simultaneo miglioramento della complementarità e della coerenza di obiettivi e strumenti;
- assicurazione della **flessibilità necessaria** agli Stati membri per definire una transizione a un sistema a basse emissioni di carbonio che sia consona alle circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle rispettive esigenze in termini di sicurezza energetica e che consenta di mantenere al minimo i costi;
- rafforzamento della **cooperazione regionale tra gli Stati membri**, al fine di aiutarli ad affrontare le sfide comuni in materia di energia e di clima con maggiore efficienza sotto il profilo dei costi e a portare avanti nel contempo l'integrazione dei mercati evitando le distorsioni;
- valorizzazione dello slancio da cui è scaturito lo sviluppo di **energie rinnovabili** con la definizione di una politica fondata su un approccio più efficiente sotto il profilo dei costi, che rafforzi la dimensione europea e che dia priorità all'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia ed a una concorrenza priva di distorsioni;
- chiara comprensione dei fattori che determinano i **costi dell'energia**, in modo che sia possibile definire politiche basate su fatti e dati comprovati e che si possa distinguere chiaramente tra ciò che la politica nazionale e unionale può influenzare e ciò che invece non rientra in questa sfera di influenza;
- assicurazione che la **competitività delle imprese** e l'accessibilità dei prezzi dell'energia per i consumatori siano fattori determinanti nella definizione degli obiettivi del quadro politico e degli strumenti necessari per realizzarli;
- miglioramento della **sicurezza energetica** e simultanea transizione verso un sistema energetico competitivo e a basse emissioni di carbonio attraverso azioni comuni, integrazione dei mercati, diversificazione delle importazioni, sviluppo sostenibile di fonti energetiche autoctone, investimenti nelle infrastrutture necessarie, risparmio energetico nell'uso finale e sostegno alla ricerca e all'innovazione;
- maggiori **certezze per gli investitori** grazie a segnali chiari sull'evoluzione che il quadro politico subirà dopo il 2020, nonché alla garanzia che i cambiamenti sostanziali che riguardano obiettivi e strumenti esistenti non saranno realizzati prima di tale data;
- **equa ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri** che rifletta le circostanze specifiche e le capacità di ciascuno.

In questo contesto si pone il **Libro verde “Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030”**. Presentato dalla Commissione nel marzo 2013 con l'obiettivo di avviare il dibattito sull'impostazione di una politica energetica post-2020 che sia sufficientemente ambiziosa, ma che, allo stesso tempo, tenga conto dei cambiamenti sopravvenuti dopo l'adozione della comunicazione Energia 2020, tra questi le conseguenze della crisi economica.

In particolare, gli obiettivi ambientali europei 40-27-27 del nuovo pacchetto Clima-Energia 2030 sono:

- ridurre le emissioni di gas serra del 40%** (nell'arco temporale 1990-2030). Questo ambizioso obiettivo permetterebbe all'UE di impegnarsi in nuovi accordi e di ridurre le emissioni dell'80% entro il 2050;

- **aumentare al 27% l'utilizzo di fonti rinnovabili nel mix energetico**. Tale incremento, oltre a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, migliorerebbe la bilancia commerciale in termini di costi derivanti dalle importazioni energetiche;

- dovrà essere raggiunto un target indicativo, pari al 27%, nel settore dell'efficienza energetica;**

- **riformare il "sistema di scambio di emissioni" ETS**. La Commissione Europea propone di istituire una riserva di stabilità del mercato energetico all'inizio del periodo di scambio ETS nel 2021. La riserva si propone, sia di affrontare il problema del surplus delle quote di emissione, che si è costituito negli ultimi anni, sia di migliorare la resistenza del sistema ad eventuali choc esogeni, regolando automaticamente la fornitura di quote da mettere all'asta;

- energia competitiva, conveniente e sicura**. La Commissione Europea propone una serie di indicatori chiave da monitorare come parametri tra cui: il differenziale di prezzo dell'energia con i principali partner commerciali, la diversificazione dell'offerta e la dipendenza da fonti energetiche locali, nonché, la capacità di interconnessione tra gli Stati membri, per valutare i progressi nel tempo e fornire una base concreta per l'azione politica;

- nuovo sistema di governance**. Il quadro strategico propone un nuovo modello di governance basato su piani nazionali che saranno elaborati dagli Stati membri nel quadro di un approccio comune a garanzia della coerenza a livello comunitario;

- report su prezzi e costi dell'energia**. La comunicazione della Commissione Europea che definisce il quadro è accompagnata da una relazione sui prezzi dell'energia e dei costi ed un confronto con i prezzi dell'UE rispetto ai suoi principali partner commerciali.

La **Commissione Europea** ha intenzione di esaminare nel 2017 i progressi compiuti in tale ambito. Nel **quadro unico 2030** sono individuati gli obiettivi prioritari da raggiungere: riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, fonti energetiche rinnovabili ed efficienza energetica, realizzazione di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e connesso, sicurezza energetica e governance.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà fondamentale per costruire un' **Unione dell'Energia** che assicuri l'energia a prezzo accessibile, sicura e sostenibile, come indicato nell'Agenda strategica dell'UE.

In quest'ambito, il **Consiglio Europeo** terrà sotto costante esame l'attuazione di quest'obiettivo, per garantire le medesime condizioni di approvvigionamento e di utilizzo per tutti i cittadini europei.


Il Consiglio europeo, infatti, continuerà a fornire, secondo necessità, un orientamento strategico al quadro all'orizzonte 2030, in particolare in merito al sistema di scambio di quote di emissione (ETS), alle interconnessioni e all'efficienza energetica. Inoltre, **affronterà nuovamente gli obiettivi per il 2030 dopo la 21ª conferenza delle parti**, prevista a Parigi all'inizio di dicembre 2015.

La Commissione ha presentato alla fine di febbraio 2015 le sue **proposte legislative iniziali** per l'attuazione del quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030.

Le proposte, illustrate nel **pacchetto "Unione dell'energia"**, intendono fornire un approccio coerente ai cambiamenti climatici, alla sicurezza energetica e alla competitività, nonché contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi concordati nell'ambito del quadro all'orizzonte 2030.

Il pacchetto "Unione dell'energia" è in fase di discussione al Consiglio e al Consiglio europeo.

Bruxelles lancia l'Unione Europea dell'Energia



La **Commissione Europea** ha avviato un lavoro sull' **Energy Union**, un passo fondamentale verso il completamento del mercato unico dell'energia e la riforma su come l'Europa produce, trasporta e consuma energia. **L'Unione energetica** è una delle priorità politiche fondamentali della **Commissione Juncker**. Dopo oltre 60 anni dalla fondazione della Comunità del carbone e dell'acciaio, la Commissione ha un piano di riorganizzazione delle politiche energetiche europee e ha dato il via ai lavori per l' **Unione Europea dell'energia**.

La strategia dell' Energy Union poggia su cinque pilastri di reciproco rafforzamento, strettamente correlati tra loro:

- 1) sicurezza energetica;
- 2) solidarietà e fiducia;
- 3) mercato europeo dell'energia pienamente integrato;
- 4) efficienza energetica che contribuisca alla moderazione della domanda;
- 5) decarbonizzazione dell'economia- Ricerca, Innovazione e Competitività.

L'obiettivo è quello di diminuire la dipendenza da fonti fossili, anche attraverso migliori interconnessioni tra diversi paesi europei, realizzando così una maggiore sicurezza energetica, un migliore utilizzo delle risorse e competizione nei mercati energetici ed una libera circolazione dei flussi di energia attraverso le frontiere interne dell'UE.

Il Pacchetto Energy Union, che definisce la strategia a lungo termine dell'Unione Europea e le misure normative di accompagnamento si compone di tre documenti:

- a) la Comunicazione sull'Unione Energetica "Una strategia quadro per una Unione Energetica resiliente con una politica sul cambiamento climatico proiettata al futuro" (COM(2015) 80 final – Energy Union Package - A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy);
- b) la Comunicazione sull'obiettivo di interconnessione della rete elettrica: "Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessioni: rendere la rete elettrica europea pronta per il 2020" (COM(2015) 82 final - Energy Union Package - Achieving the 10% electricity interconnection target - Making Europe's electricity grid fit for 2020);
- c) la Comunicazione sul negoziato internazionale sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi nel mese di dicembre del 2015: "Il Protocollo di Parigi – un piano generale per affrontare i cambiamenti climatici dopo il 2020" (COM(2015) 81 final - Energy Union Package - The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020)

La decarbonizzazione dell'economia implica una transizione verso una società a basse emissioni di CO₂ costruita per durare: l'energia prodotta a livello locale, anche da fonti rinnovabili, dovrà essere assorbita nella rete in modo agevole ed efficiente. Infine la ricerca, l'innovazione e la competitività mirano a promuovere la leadership tecnologica dell'UE, sviluppando la prossima generazione di tecnologie dell'energia da fonti rinnovabili e raggiungendo una posizione di leadership nell' elettromobilità.



La pubblicazione dal titolo “**La Politica energetica dell'Unione Europea 2014-2020**” è stata realizzata dallo staff del Centro informativo **Europe Direct TRAPANI** in collaborazione con la Commissione Europea- Rappresentanza Italiana ed il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani. **Europe Direct Trapani** è uno dei centri d'informazione Europe Direct in Italia, selezionati e cofinanziati dall'Unione europea. Il Centro offre al pubblico consulenza, assistenza, orientamento e risposte a quesiti su politiche, programmi e finanziamenti dell'Unione Europea.

Presso lo sportello del Centro **Europe Direct Trapani** è possibile:

- ricevere informazioni sulle politiche comunitarie, i diritti e i doveri dei cittadini europei;
- informarsi sui finanziamenti europei;
- consultare i siti dell'Unione Europea su postazioni internet a disposizione del pubblico;
- consultare le pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea;
- partecipare ad eventi e iniziative sulle tematiche legate all'UE e sulle opportunità di finanziamento nell'UE.

Per essere costantemente informati sulle iniziative promosse dal **Centro di Informazione Europe Direct Trapani** visita il sito web www.europadirect.it

STAFF EUROPE DIRECT TRAPANI

Dott.ssa Anna Fontana, Direttore del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

Dott.ssa Marta Ferrantelli, Responsabile centro Europe Direct Trapani

Dott.ssa Mariangela Adragna, Esperto in Comunicazione e Risorse Umane

Dott.ssa Valeria Cacioppo, Esperto in Programmazione comunitaria

Dott.ssa Liliana Cascio, Gestione segretariale

CONTATTI:

EUROPE DIRECT SEDE TRAPANI: Consorzio Universitario della Provincia di Trapani - Lungomare Dante Alighieri – 91016 Casa Santa Erice (TP) Tel.+39092325104 - Fax +390923568300
e-mail: trapani@europadirect.it - info@europadirect.it - sito web: www.europadirect.it

EUROPE DIRECT SEDE ALCAMO: Ares srl - Via Giovanni Amendola,31 Alcamo (TP)- 91011
Tel. +39092325104 +390924503797 - Fax +390923568300
e-mail: trapani@europadirect.it - info@europadirect.it - sito web: www.europadirect.it

SEGUICI SU:



<https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani>



<https://twitter.com/EUROPEDIRECTTP>